

**ACCORDO QUADRO**  
**PER IL SERVIZIO RECUPERO E TRASPORTO DI RIFIUTI EER 19.12.12**  
**(FRAZIONE UMIDA TRITOVAGLIATA) E 19.05.01 (FRAZIONE UMIDA**  
**TRITOVAGLIATA STABILIZZATA)**  
**P.A. 09/SAPNA/2023 - LOTTO 2 – CIG A023F8C5A2**

oooooooooooooooooooo

Nella data di cui al registro di repertorio riportato in intestazione, presso gli uffici della sede operativa della S.A.P. NA. – Sistema Ambiente Provincia di Napoli SpA a socio unico, siti in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 Napoli,

**TRA**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A (codice fiscale e partita IVA 06520871218, iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli al REA n. 820632) con sede legale in Piazza Matteotti, 1 Napoli in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore, Dott. Gabriele Gargano (C.F. GRGGRL60S07F839I) nato a Napoli il 7 novembre 1960 domiciliato per la carica presso la sede della società (di seguito semplicemente Stazione Appaltante);

**E**

Enki srl (Partita IVA e codice fiscale 02545140168) con sede in Milano Via Giovanni Battista Giorgini 13, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Martini Rino (C.F. MRTRNI51A14B709C), nato a Caprino Veronese (VR) il 14/01/1951 domiciliato per la carica presso la società (di seguito semplicemente Appaltatore);

Congiuntamente definite Parti:

**PREMESSO**

- 1) che la Stazione Appaltante, con determina dell'Amministratore Unico del 27 ottobre 2023, ha disposto l'indizione, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, della procedura aperta 09/SAPNA/2023, suddivisa in due lotti ciascuno dei quali finalizzato alla conclusione di un accordo quadro, con più operatori, per l'affidamento del servizio di recupero e relativo trasporto dei rifiuti EER 19.12.12(F.U.T.-frazione umida tritovagliata) ed EER 19.05.01 (F.U.T.S.-frazione umida tritovagliata stabilizzata) meglio individuati nel capitolato prestazionale (su gomma, su treno, su nave o misto) presso impianti autorizzati ubicati sia nel territorio nazionale che in quello comunitario;
- 2) che in esecuzione della predetta determina, con bando pubblicato sulla GUUE del GU/S S210 31/10/2023 664028-2023-IT e successiva rettifica pubblicata sulla GUUE del GU/S S217 10/11/2023 682981-2023-IT, è stata indetta la procedura aperta innanzi menzionata;
- 3) che con determina dell'Amministratore Unico del 24 novembre 2023, a seguito di giusta richiesta del RUP nota prot. 13408 del 23 novembre 2023, è stato prorogato il termine della scadenza per la presentazione delle offerte al giorno 4 dicembre 2023 alle ore 12:00;

- 4) che in esecuzione della predetta determina di proroga, S.A.P.NA. S.p.A. ha proceduto alla rettifica del bando di gara pubblicato sulla GU/S 2023/S 230-724150 del 29 novembre 2023;
- 5) che il disciplinare di gara, con riferimento al lotto 2, prevede che i quantitativi di rifiuti da avviare a recupero siano pari a 160.000 tonnellate nei 24 mesi;
- 6) che il disciplinare di gara, con riferimento al lotto 2, prevede che l'importo complessivo presunto del lotto sia pari ad Euro 33.602.500,00 di cui Euro 2.500 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- 7) che il prezzo unitario, posto a base di gara, utilizzato per il computo dell'importo complessivo presunto dell'appalto di cui al punto precedente è pari ad Euro 210,00/Ton oltre IVA, cui Euro 147,00/Ton per l'attività di recupero ed Euro 63,00/Ton per l'attività di trasporto comprensivo di prelievo e trasbordo del rifiuto, ove necessario;
- 8) che, inoltre, il disciplinare di gara prevede che ogni concorrente debba indicare in sede di offerta il quantitativo massimo in grado di processare pari a 55.000 tonnellate fermo restando il quantitativo minimo di 30.000 tonnellate per il lotto 2, nell'arco di tempo dei 24 mesi, e che ogni concorrente abbia la facoltà di offrire un ulteriore quantitativo in aumento di massimo 55.000 tonnellate da processare nei 24 mesi agli stessi patti e condizioni;
- 9) che alla procedura di gara del lotto n. 2 hanno partecipato le società: Enki S.r.l. (P. IVA 02545140168), PA Service S.r.l. (P. IVA 02559120213) ed Herambiente S.p.A. (P. IVA 02175430392);
- 10) che in sede di gara:
  - la società ENKI S.r.l. ha offerto un prezzo unitario di 208,93 €/Ton ed un quantitativo di 55.000 tonnellate per i 24 mesi di durata dell'accordo quadro ed ha, inoltre, optato un quantitativo di ulteriori 20.000 tonnellate per 24 mesi da avviare a recupero, agli stessi patti e condizioni;
  - la società PA SERVICE S.r.l. ha offerto un prezzo unitario di 203,10 €/Ton ed un quantitativo di 55.000 tonnellate per i 24 mesi di durata dell'accordo quadro ed ha, inoltre, optato un quantitativo di ulteriori 20.000 tonnellate per 24 mesi da avviare a recupero, agli stessi patti e condizioni;
  - la società HERAMBIENTE S.p.A. ha offerto un prezzo unitario di 209,85 €/Ton ed un quantitativo di 55.000 tonnellate per i 24 mesi di durata dell'accordo quadro ed ha, inoltre, optato un quantitativo di ulteriori 15.000 tonnellate per 24 mesi da avviare a recupero, agli stessi patti e condizioni;
- 11) che in ragione di quanto previsto dalla lex di gara è stata stilata, nell'ambito del lotto 2, la seguente graduatoria:

Concorrente	Minor Prezzo unitario offerto (Euro/ton)	Quantitativo complessivo assegnato nei 24 mesi
1. PA SERVICE SRL (P.IVA 02559120213)	203,10 (duecentotre/10)	55.000 tonnellate
2. ENKI SRL (P.IVA 02545140168)	208,93 (duecentotto/93)	55.000 tonnellate
3. HERAMBIENTE SPA (P.IVA 02175430392)	209,85 (duecentonove/50)	50.000 tonnellate

12) che la Stazione Appaltante, con determina dell'Amministratore Unico del 26 febbraio 2024, ha disposto l'aggiudicazione del lotto 2 della procedura aperta 09/SAPNA/2023 secondo la seguente graduatoria:

- a) PA SERVICE S.r.l (P.IVA 02559120213) 55.000 tonnellate per il periodo di 24 mesi ad un prezzo unitario di Euro 203,10/tonnellata, oltre IVA;
- b) ENKI S.r.l. (P.IVA 02545140168) 55.000 tonnellate per il periodo di 24 mesi ad un prezzo unitario di Euro 208,93/tonnellata, oltre IVA;
- c) HERAMBIENTE S.p.A. (P.IVA 02175430392) 50.000 tonnellate per il periodo di 24 mesi ad un prezzo unitario di Euro 209,85/tonnellate, oltre IVA.

13) che la società ENKI S.r.l. è iscritta nella *white list provinciale* della Prefettura territorialmente competente;

14) che la Stazione Appaltante ha concluso, con esito positivo tutte le verifiche in ordine alla sussistenza in capo all'Impresa dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;

15) che la società ha, altresì, comprovato i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale previsti dalla lex di gara;

16) che la società ha prodotto le polizze per la stipula del presente accordo quadro. Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

#### **ARTICOLO 1- PREMESSE E DEFINIZIONI**

1.1 Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente accordo quadro, ivi inclusa tutta la documentazione di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo quadro:

- a) Capitolato prestazionale;
- b) Offerta Economica dell'Appaltatore;
- c) DUVRI fornito in gara.

#### 1.2 Definizioni

Nell'ambito del presente Accordo quadro, si intende:

- a) per **Stazione Appaltante** la società S.A.P.NA. S.p.A. come in epigrafe identificata;
- b) per **Appaltatore** la società ENKI S.r.l. come in epigrafe identificata che, conseguentemente, sottoscrive il presente accordo quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto;
- c) per **accordo quadro** il presente accordo, comprensivo di tutti i suoi allegati innanzi richiamati, concluso da S.A.P.NA S.p.A., da una parte, e l'Appaltatore, dall'altra, con lo scopo di disciplinare le condizioni e le modalità di affidamento e di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti applicativi;
- d) per **contratto applicativo** il contratto stipulato tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore in esecuzione del presente accordo quadro contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:
  - i quantitativi di rifiuti EER 19.12.12 ed EER 19.05.01 da prelevare, trasportare ed avviare a recupero;
  - il prezzo unitario per ciascuna tonnellata di rifiuti;
  - l'importo complessivo del contratto applicativo in ragione delle quantità di rifiuti da recuperare;
  - le principali condizioni di esecuzione dei servizi affidati.

## **ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**

2.1 La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, l'incarico di eseguire i servizi di recupero e relativo trasporto dei rifiuti EER 19.12.12 (F.U.T. - frazione umida tritovagliata) ed EER 19.05.01 (F.U.T.S. - frazione umida tritovagliata stabilizzata) meglio individuati nel capitolato prestazionale (da eseguire su gomma, su treno, su nave o misto) presso impianti autorizzati ubicati nel territorio comunitario di cui al lotto 2 in conformità alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente accordo, nel capitolato prestazionale e in tutti gli atti innanzi richiamati. I servizi da eseguire saranno affidati e specificati, di volta in volta, con la stipula di appositi contratti applicativi.

2.2 La Stazione Appaltante invia il contratto applicativo, sottoscritto digitalmente, all'Appaltatore che provvederà a firmarlo digitalmente e a reinoltrarlo via pec alla Stazione Appaltante entro 5 giorni dalla relativa ricezione. Decorso tale termine il contratto applicativo si intende perfezionato ed accettato.

2.3 Il contratto applicativo deve contenere, almeno, le seguenti informazioni:

- i quantitativi di rifiuti EER 19.12.12 (F.U.T.) ed EER 19.05.01 (F.U.T.S.) da prelevare, trasportare ed avviare a recupero;
- il prezzo unitario per ciascuna tonnellata di rifiuti;
- l'importo complessivo del contratto applicativo in ragione delle quantità di rifiuti da recuperare;
- le principali condizioni di esecuzione dei servizi affidati.

2.4 La stipula del presente accordo quadro tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore ha la funzione di regolamentare giuridicamente i singoli contratti applicativi che possono essere stipulati nel periodo di durata dell'accordo quadro. La decisione della Stazione Appaltante di addivenire o meno alla stipula dei contratti applicativi in esecuzione del presente accordo quadro ha carattere eventuale e

discrezionale, sulla base dell'insindacabile valutazione interna dei propri fabbisogni. Resta, pertanto, inteso che:

- a) la stipula del presente accordo quadro non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante alla stipula dei contratti applicativi né a raggiungere l'importo massimo presunto di spesa previsto al successivo art. 5 oppure il quantitativo offerto dall'Appaltatore;
- b) l'Appaltatore, per contro, ha l'obbligo, fino a concorrenza del predetto importo massimo, di sottoscrivere i contratti applicativi e di eseguire i servizi oggetto dei medesimi contratti durante il periodo di efficacia del presente accordo quadro;
- c) l'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta in relazione al presente accordo quadro qualora la Stazione Appaltante non dia luogo ai contratti applicativi o non esaurisca il predetto importo massimo presunto di spesa ovvero non esaurisca il quantitativo offerto in gara.

### **ARTICOLO 3 – OBBLIGHI APPALTATORE**

3.1 L'Appaltatore si obbliga:

- a) ad eseguire i servizi di prelievo, trasporto e recupero oggetto del presente accordo quadro a regola d'arte e nel rispetto di tutte le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente accordo quadro, nel capitolato prestazionale, nei contratti applicativi e in tutta la documentazione di gara;
- b) ad eseguire i servizi affidati, con i singoli contratti applicativi, osservando la tempistica definita dalla Stazione Appaltante in sede di contratto applicativo;
- c) ad osservare nell'esecuzione dei predetti servizi tutte le norme di legge e tutte le disposizioni vigenti ed applicabili in ragione della tipologia di servizi (es. trasporto e recupero) e del luogo di esecuzione degli stessi ovvero entrate in vigore nel periodo di durata dell'accordo quadro;
- d) ad assolvere, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti burocratici ed amministrativi propedeutici e funzionali al corretto adempimento dei contratti applicativi;
- e) ad eseguire i servizi con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi, delle risorse umane e delle autorizzazioni amministrative necessarie per il diligente e corretto adempimento dei contratti applicativi;
- f) ad ottemperare a tutte le prescrizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto o dal RUP con appositi ordini di servizio;
- g) a garantire, il possesso continuativo, per tutta la durata del presente accordo quadro, dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico professionale per l'esecuzione dei servizi affidati, comunicando tempestivamente e, comunque non oltre tre giorni, alla Stazione Appaltante ogni circostanza sopravvenuta che ne comporti la perdita/sospensione/variazione;
- h) a designare alla Stazione Appaltante un referente dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo quadro, al quale il RUP ed il DEC devono rivolgersi nel corso della durata del presente accordo quadro;

i) a comunicare alla Stazione Appaltante ogni evento che possa incidere sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli art. 94 e 95, del D. Lgs. n. 36/2023, entro il termine perentorio di 3 giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;

l) nel caso di trasporto e recupero in ambito comunitario ad espletare, a propria cura e spese, tutte gli adempimenti/pratiche burocratiche di notifica;

m) a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, per l'approvazione da parte della stessa, le eventuali necessarie variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le modifiche che si intendono apportare, i nominativi dei propri nuovi responsabili/referenti nonché a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione intervenuta, in vigenza del presente accordo quadro, relativa ad ognuno dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del D. Lgs n. 36/2023.

#### **ARTICOLO 4 – VERBALE DI AVVIO ESECUZIONE DEI SERVIZI DEI CONTRATTI APPLICATIVI**

4.1 Il RUP con nota prot. n° 2508 del 5 marzo 2024 ha autorizzato il Direttore dell'esecuzione del contratto a dare avvio all'esecuzione dei servizi in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, comma 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023;

4.2. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto del Lotto 2 con Verbgen n° 014 del 14 marzo 2024 ha redatto e sottoscritto con il procuratore dell'Appaltatore apposito Verbale di avvio del servizio in via d'urgenza redatto ai sensi dell'art. 31, comma 2 lett. c) dell'All. II.14 del D. Lgs n. 36/2023.

#### **ARTICOLO 5 – IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO ACCORDO QUADRO – PREZZI UNITARI – REVISIONE PREZZI**

5.1 L'importo complessivo presunto del presente accordo quadro ammonta ad Euro 11.492.010,00 di cui Euro 860,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (oltre IVA) ed è rappresentato dal prodotto del prezzo unitario di Euro 208,93 per le quantità di 55.000 tonnellate da avviare a recupero offerte dall'Appaltatore in gara. La Stazione Appaltante, nel periodo di durata del presente accordo quadro, può imporre all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs n. 36/2023 un aumento dei servizi affidati fino a concorrenza del quinto dell'importo complessivo presunto del presente accordo quadro. In tal caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione dell'accordo quadro e dei relativi contratti applicativi.

5.2 La Stazione Appaltante si riserva di stipulare appositi contratti applicativi nei limiti dell'importo complessivo presunto del presente accordo quadro di cui al precedente punto 5.1. I contratti applicativi sono contabilizzati a misura sulla base del prezzo unitario Euro 208,93 per ogni tonnellata di rifiuti oggetto di prelievo, trasporto e conseguente recupero presso l'impianto di destinazione finale.

5.3 Il prezzo unitario, innanzi indicato per ciascuna tonnellata di rifiuti recuperata, resta fisso ed invariabile ad eccezione di quanto previsto dal successivo 5.4 in materia di revisione prezzi e si intende accettato dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e a suo rischio. Detto prezzo unitario deve intendersi comprensivo degli utili di legge e di tutti gli oneri previsti per eseguire, a regola d'arte,

i servizi oggetto del presente accordo quadro nel cui novero vanno ricompresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi della manodopera impiegata, tutte le spese di trasporto (su gomma, navi o treno), nonché tutte le spese per le attività accessorie, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, carico e scarico dei rifiuti dai vari vettori e di assolvimento delle pratiche burocratiche (es. spese di notifica) per la corretta evacuazione, trasporto ed avvio a recupero dei rifiuti, le spese per i mezzi d'opera e per le assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, le spese accessorie di ogni specie e le spese generali. Pertanto nessun compenso, oltre a quanto sopra indicato, può essere richiesto per eventuali prestazioni che, sebbene non siano state esplicitamente specificate nel capitolato prestazionale ovvero nella documentazione di gara, si siano rese indispensabili per eseguire i servizi a regola d'arte. È esclusa l'applicazione dell'art. 1664, comma 1, del Cod. Civ..

#### 5.4 Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione di ciascun accordo quadro al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei servizi superiore al 5% dei prezzi unitari previsti per ciascuna prestazione, gli stessi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT di cui all'art. 60, comma 3 lett. b) del Codice. **La revisione dei prezzi unitari potrà essere domandata dalle parti dell'accordo quadro solo a partire dal 4° mese dall'avvio del servizio per ogni lotto così come rettificato con Determina dell'Amministratore Unico del 24 novembre 2023 (REPDETAU n° 188 del 28 novembre 2023).**

### **ARTICOLO 6 – DURATA ACCORDO QUADRO – PROROGA PER IL TEMPO NECESSARIO ALLA CONCLUSIONE NUOVA PROCEDURA**

6.1 Il presente accordo quadro ha una durata di 24 mesi dalla data della sua sottoscrizione (ovvero dal verbale di avvio delle prestazioni se antecedente alla stipula dell'accordo quadro). Durante il periodo di durata del presente accordo quadro, la Stazione Appaltante può imporre la stipula di contratti applicativi nei limiti dell'importo massimo presunto di spesa previsto dal precedente art. 5.1, comprensivo dell'eventuale incremento del quinto ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023. Il presente accordo quadro deve intendersi comunque concluso, anche prima del termine di scadenza, qualora siano stati sottoscritti contratti applicativi tali da esaurire il relativo importo massimo di spesa.

6.2 Le Parti convengono che:

- a) qualora, alla data di scadenza del presente accordo quadro, fosse ancora in corso l'esecuzione di servizi richiesti in forza di contratti applicativi precedentemente sottoscritti, il termine di scadenza si intende prorogato per il tempo necessario all'ultimazione dei predetti servizi;
- b) qualora allo scadere del termine di 24 mesi non sia esaurito l'importo massimo presunto di spesa di cui al precedente articolo 5.1, la Stazione Appaltante si riserva di prolungare

la durata del presente accordo quadro per un periodo non superiore a 6 mesi (decorrenti dalla scadenza dei 24 mesi). In tal caso l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi agli stessi patti e condizioni senza poter reclamare pretese di ulteriori compensi e/o oneri (ad eccezione di quanto pattuito con riferimento alla revisione prezzi).

6.3 La Stazione Appaltante, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura, prorogare il presente accordo quadro con l'Appaltatore qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi, l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

## **ARTICOLO 7– CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI E TERMINI DI PAGAMENTO ACCONTI E SALDO**

### 7.1 Acconti di ciascun contratto applicativo

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito DEC) provvede, ai sensi dell'art. 31, comma 2 lett. m), dell'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023, al controllo della spesa attraverso la tenuta della contabilità di ciascun contratto applicativo, compilando con precisione i documenti contabili (stati avanzamento servizi), con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Il DEC adotta lo stato di avanzamento dei servizi (SAS), con cadenza mensile, una volta ricevuta la documentazione (mod. 1B o FIR) attestante l'effettivo recupero a destino dei rifiuti, con l'indicazione del peso rilevato presso l'impianto di recupero, e lo trasmette al RUP, dopo che il SAS stesso sia stato controfirmato dall'Appaltatore. Lo stato di avanzamento dei servizi indica l'importo da liquidare in ragione dei quantitativi di rifiuti recuperati e gli acconti già corrisposti in ragione delle quantità già recuperate.

7.2 Ai sensi dell'art. 125, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023 i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla Stazione Appaltante. L'Appaltatore emette fattura al momento dell'adozione del SAS.

### 7.3 Certificato di ultimazione dei servizi di ciascun contratto applicativo

L'Appaltatore comunica tempestivamente al DEC l'intervenuta ultimazione dei servizi affidati con ciascun contratto applicativo. Dopo la comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei servizi, il DEC deve effettuare entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi cinque giorni elaborare il certificato di ultimazione dei servizi, da inviare al RUP, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.

### 7.4 Verifica di conformità dei servizi di ciascun contratto applicativo



La verifica di conformità di ciascun contratto applicativo è effettuata, ai sensi dell'art. 116, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023 dal DEC ed è finalizzata ad accertare la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente accordo quadro nel capitolato prestazionale e nei contratti applicativi nonché alle eventuali leggi di settore ed alle disposizioni del D. Lgs. n. 36/2023. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione dei servizi e deve essere completata non oltre 60 giorni dall'ultimazione degli stessi.

Salva restando la facoltà del soggetto incaricato della verifica di conformità di chiedere ulteriore documentazione necessaria, il RUP trasmette, entro trenta giorni dalla data di ultimazione della prestazione, al DEC:

- a) copia degli atti di gara;
- b) copia dell'accordo quadro e del contratto applicativo;
- c) documenti contabili;
- d) risultanze degli accertamenti di cui all'articolo 116, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023;
- e) certificati delle eventuali prove effettuate.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti che, oltre a una sintetica descrizione dell'esecuzione dei servizi affidati e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni:

- gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità;
- il giorno della verifica di conformità;
- le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono effettuate a spese dell'Appaltatore. Quest'ultimo, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari per eseguirla. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi ai predetti obblighi, il DEC dispone che si provveda d'ufficio in danno dell'Appaltatore, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto a quest'ultimo.

Per quanto non previsto si rinvia all'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023 art. 31 e seguenti.

Ai sensi dell'art. 125, comma 7, del D. Lgs. n. 36/2023 all'esito positivo della verifica di conformità e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione del relativo certificato, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo.

#### 7.5 Termini di pagamenti acconti e pagamento rata di saldo di ciascun contratto applicativo

I pagamenti relativi agli acconti di ciascun contratto applicativo sono effettuati, ai sensi dell'art. 125, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento. Su ogni pagamento degli acconti viene operata la ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 11 comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023.

Il pagamento della rata di saldo di ciascun contratto applicativo viene effettuato, ai sensi dell'art. 125, comma 7, del D. Lgs. n. 36/2023 nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità. Con il pagamento della rata di saldo la Stazione Appaltante dispone lo svincolo della cauzione definitiva e lo svincolo della trattenuta dello 0,50% sugli acconti pregressi.

7.6 Il pagamento degli acconti e della rata di saldo è sempre subordinato:

- a) alla verifica della regolarità del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché delle prescrizioni del presente accordo quadro;
- b) alla verifica della regolarità della posizione dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e relative disposizioni di attuazione.

A far data dal 1° gennaio 2019, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 205 del 27.12.2017, pubblicata in G. U. Serie Generale n. 302 del 29.12.2017 – Suppl. Ordinario n. 62, i documenti fiscali, relativi ai servizi resi per la Stazione Appaltante, devono essere emessi unicamente in formato elettronico, salvo diversa previsione normativa e/o regolamentare che dovesse successivamente intervenire. **Il “codice destinatario” da utilizzare ai fini dell'emissione della fattura elettronica è W7YVJK9.**

## ARTICOLO 8 - PENALI

8.1 La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs. n. 36/2023, si riserva di applicare all'Appaltatore:

- a) una penale pari all'1 per mille dell'importo di ciascun contratto applicativo per ogni giorno di ritardo nell'avvio del servizio rispetto a quello previsto nel verbale di avvio delle prestazioni (fermo restando la facoltà di risoluzione di cui al successivo art. 9);
- b) una penale pari al 5 per mille dell'importo di ciascun contratto applicativo per ogni giorno di ingiustificata sospensione nell'esecuzione dei servizi affidati;
- c) **(nel caso di trasporto su gomma)** una penale nel caso di inosservanza del programma di evacuazione richiesto dalla Stazione Appaltante per ciascun contratto applicativo. In tal caso, l'importo della penale è pari al 20% del valore del singolo viaggio non eseguito. Si stabilisce, in via convenzionale, che il valore di carico del singolo viaggio corrisponda a 28 tonnellate;
- d) **(nel caso di trasporto via nave o via treno)** una penale nel caso di inosservanza del programma di evacuazione richiesto dalla Stazione Appaltante per ciascun contratto applicativo. In tal caso, l'importo della penale è pari al 20% del valore della quantità di rifiuti non evacuata rispetto al sopra citato programma;

e) una penale pari al 0,5 per mille dell'importo di ciascun contratto applicativo nel caso di mancata o ritardata osservanza delle prescrizioni/direttive impartite dal DEC con l'emissione di appositi ordini di servizio.

8.2 Resta fermo, in tutti i casi innanzi previsti, il diritto della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1382, comma 1, cod. civ. al risarcimento del maggior danno da parte dell'Appaltatore ovvero alla risoluzione dell'accordo quadro o del contratto applicativo qualora ne sussistano le condizioni. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.

8.3 L'applicazione della penale è preceduta da una contestazione scritta della Stazione Appaltante nei confronti dell'Appaltatore, alla quale quest'ultimo può opporre, per iscritto, le proprie controdeduzioni nei successivi 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione. La Stazione Appaltante, qualora ritenga non accoglibili le controdeduzioni formulate dall'Appaltatore, procede all'applicazione delle penali.

8.4 L'Appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi delle penali. La Stazione Appaltante può, a suo insindacabile giudizio, avvalersi della garanzia definitiva prodotta dall'Appaltatore per recuperare gli importi da quest'ultimo dovuti a titolo di penale.

8.5 L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

#### **ARTICOLO 9 -CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA DELL'ACCORDO QUADRO E/O DEI CONTRATTI APPLICATIVI**

9.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., di risolvere il presente accordo quadro o il singolo contratto applicativo, qualunque sia il relativo stato di esecuzione, nei seguenti casi:

- a) nel caso di mancato avvio dell'esecuzione dei servizi affidati con il singolo contratto applicativo oltre il termine di due giorni rispetto a quello previsto nel verbale di avvio delle prestazioni;
- b) nel caso di reiterate violazioni del programma di carico predisposto dalla Stazione Appaltante per ciascun contratto applicativo;
- c) nel caso di mancato rinnovo e/o perdita, da parte dell'Appaltatore, delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa per l'espletamento dei servizi affidati;
- d) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica in capo all'Appaltatore che ostacoli l'esecuzione del presente accordo quadro o del singolo contratto applicativo;
- e) qualora venga accertata la violazione, da parte dell'Appaltatore, della normativa di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e Reg. CE 1013/2006 nell'espletamento dei servizi affidati;
- f) nel caso di sospensione, da parte dell'Appaltatore, dell'esecuzione dei servizi affidati per un lasso di tempo superiore alle 48 ore;

- g) nel caso di reiterata violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi previsti dal capitolato prestazionale in ordine alle modalità di esecuzione del servizio;
- h) nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- i) qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo;
- j) in caso di subappalto non preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante;
- k) nel caso di grave e/o reiterata inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi retributivi e contributivi;
- l) nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- m) in caso di malafede, frode o grave negligenza, da parte dell'Appaltatore, nell'esecuzione dei servizi affidati;
- n) in caso di violazione, da parte dell'Appaltatore, delle norme in materia di cessione del credito e del contratto;
- o) nel caso di reiterate inottemperanze da parte dell'Appaltatore alle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal RUP/DEC;
- p) qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore del singolo contratto applicativo o del presente accordo quadro;
- q) nel caso di inosservanza delle norme e dei principi sanciti nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, adottati dalla Stazione Appaltante di cui al successivo art. 18;
- r) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 giorni dalla richiesta da parte della Stazione Appaltante.

In tutte le ipotesi, innanzi contemplate, la risoluzione dell'accordo quadro o del singolo contratto applicativo si verifica di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., in coincidenza della ricezione, a mezzo pec, da parte dell'Appaltatore della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante dichiara la propria volontà di avvalersi della presente clausola.

#### 9.2 Effetti della risoluzione

In caso di risoluzione del presente accordo quadro o del singolo contratto applicativo per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'accordo quadro/contratto applicativo. La risoluzione del presente accordo quadro o del singolo contratto applicativo comporta l'immediata escussione della cauzione definitiva da parte della Stazione Appaltante tante, fermo restante il diritto di quest'ultima al risarcimento del maggior danno subito.

#### 9.3 Scioglimento del rapporto contrattuale ex art. 40 della Legge Regione Campania n. 14/2016 e ss.mm.ii.

Si rappresenta che la procedura aperta 09/SAPNA/2023 è stata indetta subordinandola alle disposizioni di cui all'art. 40 della Legge Regione Campania 26 maggio 2016, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nel B.U.R.C. n. 33 del 26 Maggio 2016, così come previsto dal paragrafo 22 del Disciplinare di Gara. Pertanto l'individuazione, da parte dell'Ente subentrante di Ambito, di un eventuale nuovo gestore del servizio integrato, determina la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento. Atteso quanto precede, il nuovo gestore del servizio avrà la facoltà di proseguire o di non proseguire nelle attività oggetto del presente accordo quadro. In tal caso, il presente accordo quadro può essere risolto o, in subordine, oggetto di subentro da parte del nuovo committente, senza che alcuna richiesta di risarcimento/indennizzo di sorta possa essere reclamata dall'Appaltatore.

#### **ARTICOLO 10 -RECESSO DALL'ACCORDO QUADRO E/O DAI CONTRATTI APPLICATIVI**

10.1 La Stazione Appaltante può recedere dal contratto applicativo in qualunque momento previo il pagamento dei servizi eseguiti in funzione di ciascun contratto applicativo, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023. Il recesso deve essere esercitato in conformità a quanto disposto dall'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023.

10.2 La Stazione Appaltante recede dall'accordo quadro e/o dal contratto applicativo al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs. n. 159/2011 e al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.

#### **ARTICOLO 11 -DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'APPALTATORE**

11.1 Nessuna variazione o modifica può essere apportata al presente accordo quadro o ai suoi contratti applicativi se non sia stata preventivamente disposta dal RUP/DEC e approvata dalla Stazione Appaltante.

11.2 Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti e/o rimborsi di sorta e, ove il RUP/DEC lo giudichi opportuno, comportano l'obbligo di rimessa in pristino, ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

#### **ARTICOLO 12 - GARANZIA DEFINITIVA**

12.1 L'Appaltatore ha prodotto la garanzia definitiva, di cui all'articolo 117 del D. Lgs n. 36/2023, sotto forma di polizza fideiussoria n. 1002071465 rilasciata da REVO INSURANCE S.p.A. in data 13 marzo 2024 per un importo garantito di Euro 144.799,33.

12.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta garanzia anche per le spese inerenti ai servizi da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei medesimi servizi, e ciò anche in caso di risoluzione del presente accordo quadro o del singolo contratto applicativo. La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla cauzione anche in ragione dell'avvenuta risoluzione dell'accordo quadro disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo

per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

12.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere al relativo reintegro, entro 15 giorni dalla escussione. In caso di inottemperanza a tale obbligo, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di reintegrare la garanzia definitiva rivalendosi sugli importi da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del presente accordo quadro.

### **ARTICOLO 13 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE**

13.1 L'Appaltatore svolge il servizio appaltato sotto la propria responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti dei propri addetti, della Stazione Appaltante e dei terzi. L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto. A tal fine, l'Appaltatore ha prodotto la polizza RCT/RCO di seguito indicata:

ENKI S.r.l. polizza n° A7LIA01642K del 12 novembre 2019 e con quietanza di rinnovo del 2 novembre 2023 rilasciata dalla Lloyd's Insurance Company S.A. per un massimale assicurato di Euro 10.000.000,00, per ogni sinistro, con scadenza al 18 novembre 2024;

Resta inteso che eventuali franchigie saranno a carico dell'Appaltatore. Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

13.2 L'Appaltatore si impegna a tramettere la quietanza relativa al rinnovo della polizza entro 3 giorni dalla relativa scadenza. Il mancato rinnovo della polizza può costituire causa di risoluzione dell'accordo e comunque esonera la Stazione Appaltante dal pagamento dei corrispettivi fino ad avvenuta regolarizzazione da parte dell'Appaltatore.

### **ARTICOLO 14 - SUBAPPALTO**

14.1 L'Appaltatore ha dichiarato, in sede di gara, di non voler subappaltare.

### **ARTICOLO 15 - ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI E RETRIBUTIVI – INTERVENTO SOSTITUTIVO**

15.1 L'Appaltatore (esegue es. servizio trasporto/recupero/intermediazione) si impegna, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata.

15.2 L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.

15.3 In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo quadro e dei relativi contratti applicativi, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023 trattiene dal certificato di pagamento l'importo

corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

15.4 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del presente accordo quadro e dei relativi contratti applicativi, il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023 invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro quest'ultimo termine, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

#### **ARTICOLO 16 - CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO/CONTRATTI APPLICATIVI E DEL CREDITO**

16.1 Fatte salve le vicende soggettive dell'Appaltatore, di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, è vietato al medesimo Appaltatore cedere il presente accordo quadro ed i relativi contratti applicativi, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsti applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

16.2 L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dall'accordo quadro o dai relativi contratti applicativi con le modalità espresse all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure/deleghe all'incasso.

16.3 L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG di riferimento.

16.4 In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il presente accordo quadro e gli eventuali contratti applicativi si intendono risolti di diritto.

#### **ARTICOLO 17 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

17.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, pena la nullità assoluta del presente accordo quadro e dei contratti applicativi. A tal fine, l'Appaltatore indica il codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica: IT54U0569620700000003522X56 nonché: le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso: FALLICA FRANCESCO – C.F.: FLLFNC72C03F205F. Le fatture

dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto.

17.2 Qualora le transazioni relative ai contratti applicativi inerenti al presente accordo quadro siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente accordo quadro ed i relativi contratti applicativi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i..

17.3 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi oggetto del presente accordo quadro, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. La Stazione Appaltante verifica che nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai servizi oggetto dell'accordo quadro sia inserita, a pena di nullità assoluta del relativo contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.. Con riferimento ai subcontratti, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante, oltre alle informazioni di cui all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere copia del sub-contratto tra l'Appaltatore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

17.4 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

## **ARTICOLO 18 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO**

18.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare, nel corso del presente accordo quadro e dei relativi contratti applicativi, tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" con particolare riguardo alle clausole di cui all'art. 8 dalla n. 1 alla n. 8 che di seguito si riportano:

### ***Clausola n. 1***

*La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;*

### ***Clausola n. 2***

*La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare*



*l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere;*

#### **Clausola n. 3**

*La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.*

#### **Clausola n. 4**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub-contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 94 del D. Lgs n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.*

#### **Clausola n. 5**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione ai sub-appalto o sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;*

#### **Clausola n. 6**

*La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.*

#### **Clausola n. 7**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al sub-contratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni — salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991;*

#### **Clausola n. 8**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo superiore ai 30.000,00 euro relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario, in caso di violazione di tale obbligo, senza*

*giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.”*

18.2 Con la sottoscrizione del presente accordo quadro e dei conseguenti contratti applicativi, l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle norme in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e di responsabilità amministrativa degli enti, nonché di aderire alle disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, adottati dalla Stazione Appaltante e consultabili ai seguenti link:

<https://sapnapoli.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html>

<https://sapnapoli.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-general/atti-general/atti-amministrativi-general/modello-di-organizzazione-gestione-e-controllo-ai-sensi-del-d-l-8-giugno-2001-n-231.html>

<https://sapnapoli.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza.html>

A tal riguardo, l'Appaltatore si impegna a tenere un comportamento in linea con i principi ivi sanciti e comunque tale da non esporre la Stazione Appaltante ai rischi contemplati nelle disposizioni sopra richiamate.

L'Appaltatore è consapevole che l'eventuale inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e configura ipotesi di risoluzione espressa, legittimando la Stazione Appaltante a risolvere il presente contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

#### **ARTICOLO 19 –MODALITA' DI STIPULA E SPESE CONTRATTUALI**

19.1 Il presente accordo quadro ed i relativi contratti applicativi vengono stipulati nella forma della scrittura privata con firma digitale.

19.2 Tutte le spese del presente accordo quadro, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 16 bis del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

#### **ARTICOLO 20 - FORO COMPETENTE**

20.1 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del presente accordo quadro e dei relativi contratti applicativi è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

#### **ARTICOLO 21 –TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

21.1 Con la sottoscrizione del presente accordo quadro, le Parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dello stesso, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle

modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare, l'Appaltatore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente accordo quadro, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente accordo quadro e relativi contratti applicativi, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. L'informativa è contenuta nel Disciplinare di Gara deve intendersi integralmente trascritta in questa sede.

21.2 L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente accordo quadro, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del medesimo accordo e dei contratti applicativi.

21.3 Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e delle misure di sicurezza previste dall' art 32 Regolamento UE2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679.

## **ARTICOLO 22 - DISPOSIZIONI FINALI**

22.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del presente accordo quadro nel suo complesso.

22.2 Eventuali modifiche al presente accordo quadro saranno efficaci solo se concordate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.

22.3 Nel caso di discordanza tra quanto previsto nel presenta accordo quadro e quanto previsto nel capitolato prestazionale prevale quanto previsto nell'accordo quadro.

22.4 Per quanto non previsto dal presente accordo quadro si rinvia alle seguenti disposizioni normative: D. Lgs. n. 36/2023 e relativi Allegati; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Legge n. 136/2010 e s.m.i..

22.5 Il presente accordo quadro è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritta in forma digitale.

La Stazione Appaltante

L'Appaltatore